FONDO ENERGIA

LINEE GUIDA PER I BENEFICIARI

Sommario

1 - PRESENTAZIONE DEL FONDO 3

2 - BENEFICIARI 3

3 - E.S.Co. (Energy Service Company) 6

4 – SPESE E INTERVENTI AMMISSIBILI 7

5 – NORMATIVA DNSH 17

6 - PROROGA DEI TERMINI DI RENDICONTAZIONE 18

7 - CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 18

8 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 19

9 - AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 20

10 - PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE 21

11 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 21

12 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE 22

13 - DELIBERA DELL'ESITO DELLA DOMANDA 23

14 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 23

15 - RINUNCIA AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO 24

16 - VARIAZIONI DEL PROGETTO 24

17 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO 25

18 - RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO 26

19 – REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE 26

20 - CONTROLLI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 28

21 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI CONNESSI AL MONITORAGGIO DELL'OPERAZIONE AGEVOLATA 29

22 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE 29

1 - PRESENTAZIONE DEL FONDO

EnERgia è il comparto del Fondo Rotativo Multiscopo istituito con delibera regionale n. 194 del 13/02/23 e finanziato dal Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027, di seguito PR FESR 2021-2027.

Il Comparto contribuisce al raggiungimento di alcuni degli obiettivi specifici previsti nell'ambito della Priorità 2 "Sostenibilità, Decarbonizzazione, Biodiversità e Resilienza" del PR FESR, ed è stato istituito al fine di:

- favorire i processi di efficientamento e riqualificazione energetica delle imprese anche diverse da PMI e dei soggetti giuridici che esercitano attività economica;
- supportare la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo delle imprese, anche diverse da PMI, e dei soggetti giuridici che esercitano attività economica anche in accompagnamento con gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento e/o adeguamento sismico;
- sostenere gli interventi per la circolarità dei processi compresi lo sviluppo di economia circolare per la transizione ecologica delle imprese.

Gestore del Fondo è l'ATI Fondo Multiscopo, composta da Artigiancredito (mandataria) e Banca Nazionale del Lavoro (mandante).

Nel dettaglio, il comparto del Fondo finanzia interventi in linea con gli obiettivi specifici del Programma Regionale di seguito indicati e tutti previsti nell'ambito dell'obiettivo di policy/strategico 2 *"Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio"*:

- **Obiettivo 2.1** - "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" - **Azione 2.1.2:** Riqualificazione energetica nelle imprese;
- **Obiettivo 2.2** - "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti" - **Azione 2.2.2:** Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese;
- **Obiettivo 2.4** - "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici" - **Azione 2.4.1:** Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici negli edifici pubblici e nelle imprese;
- **Obiettivo 2.6** - "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse" – **Azione 2.6.1**: Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare e per la transizione ecologica delle imprese.

2 - BENEFICIARI

Piccole, medie e grandi imprese in forma singola o associata ai sensi dell'art. 5, par.fo 2 lett. c) del Reg.to FESR 2021/1058, dai soggetti giuridici che esercitano attività economiche (compresi professionisti e soggetti iscritti al REA), dalle società d'area, dai soggetti gestori di aree produttive, dai partenariati pubblico-privati, dalle E.S.Co, dalle grandi imprese in virtù del rilievo che hanno nel processo di transizione ecologica ed energetica regionale, dalle Comunità energetiche con composizione mista pubblico-privato ed Enti locali e dalle aziende che erogano servizi pubblici economici che risultino:

1) iscritte al Registro delle Imprese ed **attive al momento di presentazione della domanda;**
2) con unità locale o sede dell'attività professionale in cui si realizza il progetto d'investimento in Emilia-Romagna. Tale unità locale deve essere presente in visura camerale e qualificata come attiva prima che il Soggetto Gestore proceda ad autorizzare la banca ad erogare il finanziamento richiesto. In caso di assenza di tale requisito non sarà possibile erogare il finanziamento. In caso di professionisti la sede dell'attività professionale è il domicilio professionale ovvero l'indirizzo dichiarato ai fini fiscali della partita Iva e che, se iscritto ad Albo o Ordine professionale, è certificato dall'Ordine di appartenenza.

   Il progetto deve essere realizzato in un'unica sede operativa. Ai fini dell'ammissibilità e della successiva erogazione dell'agevolazione, l'impresa è tenuta a individuare **una sola unità locale**, situata sul territorio della Regione Emilia-Romagna, presso la quale saranno effettuati tutti gli interventi previsti.

Non è consentita la realizzazione del progetto su più sedi o la ripartizione delle attività su diversi siti aziendali. Ogni documentazione tecnica e amministrativa (titoli di spesa, quietanze di pagamento, relazione finale, attività di controllo in loco, obblighi di comunicazione) deve riferirsi **esclusivamente alla sede prescelta** e dichiarata ai fini del finanziamento".

3) operanti, come attività principale, nelle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche ATECO 2025:
   - SEZIONE B "Attività estrattive";
   - SEZIONE C "Attività manifatturiere";
   - SEZIONE D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
   - SEZIONE E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento";
   - SEZIONE F "Costruzioni";
   - SEZIONE G "commercio all'ingrosso e al dettaglio";
   - SEZIONE H "Trasporto e magazzinaggio";
   - SEZIONE I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione";
   - SEZIONE J "Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti";
   - SEZIONE K "Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d'informazione"
   - SEZIONE M "Attività immobiliari";
   - SEZIONE N "Attività professionali, scientifiche e tecniche";
   - SEZIONE O "Attività amministrative e di servizi di supporto"
   - SEZIONE Q "Istruzione e formazione";
   - SEZIONE R "Attività per la salute umana e di assistenza sociale";
   - SEZIONE S "Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento";
   - SEZIONE T "Altre attività di servizi".

   Ferme restando le attività finanziabili individuate dal codice ATECO, i progetti di investimento ammessi all'agevolazione non devono comunque rientrare nelle attività di seguito indicate:
   - produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, con l'eccezione di situazioni in cui il commercio di tabacco sia svolto in concomitanza con altre attività (es. bar tabacchi);
   - produzione e commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
   - case da gioco e imprese equivalenti;
   - gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software)
   - pornografia e commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
   - energia nucleare;
   - attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
   - nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
   - attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
   - attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

- attività di sviluppo immobiliare, quale attività che ha come unico scopo il rinnovo e la rilocazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/523 e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2021/523, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
  a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
  b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
  c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio;
  d) progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE;
- investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche.
- investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti.
  L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
  a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
  b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Nel caso in cui il gestore si trovi a dover esaminare richieste di finanziamento da parte di imprese coinvolte anche parzialmente nello svolgimento delle attività citate, quindi con più codici ATECO, dovrà essere acquisita una dichiarazione da parte del legale rappresentante, nella quale si dichiari che l'intervento oggetto del finanziamento è finalizzato all'esercizio di attività ammissibile.

Le richiedenti, inoltre, alla data di presentazione della domanda:
- dovranno risultare attive e con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna, censita in visura camerale;
- dovranno disporre della firma digitale, con un certificato qualificato valido. La domanda dovrà essere presentata e firmata digitalmente da un soggetto dotato dei poteri di firma, risultante da visura camerale, oppure in base a specifica procura notarile (da allegare alla domanda);
- non dovranno risultare "Imprese in difficoltà" ai sensi della definizione di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/c 249/01);
- non dovranno essere in stato di liquidazione ed a loro carico non dovranno risultare pendenti procedure fallimentari o concorsuali;

- dovranno trovarsi, nei confronti di INPS e INAIL, in situazione di regolarità contributiva, relativamente alla correttezza nei pagamenti e agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi. Il gestore provvederà, per conto dell'impresa, alla richiesta del DURC presso gli uffici competenti. La verifica della regolarità contributiva verrà svolta dal gestore in fase di istruttoria della domanda, prima della valutazione del comitato, prima dell'erogazione del finanziamento e prima della liquidazione dell'eventuale contributo a fondo perduto;
- dovranno osservare le norme previste dall'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti collettivi di lavoro e norme relative alla tutela dell'ambiente;
- non dovranno essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (clausola Deggendorf);
- dovranno impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni anche in loco presso le proprie sedi, da parte del Gestore del Fondo, degli organismi pubblici ai quali la normativa vigente riconosce tale competenza.
- dovranno essere in regola con l'obbligo di stipula della polizza assicurativa contro i rischi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111). Tale obbligo, che riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia iscritte al Registro delle Imprese, prevede la copertura dei danni causati da eventi naturali quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, per i beni materiali strumentali all'attività aziendale (fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature). La normativa stabilisce inoltre che il rispetto di tale adempimento costituisce requisito necessario per l'assegnazione, l'erogazione o il mantenimento di contributi e agevolazioni pubbliche, in quanto la polizza assicura un adeguato livello di protezione patrimoniale e favorisce la continuità operativa dell'impresa in caso di calamità. Pertanto, nell'ambito del presente manuale, l'impresa deve conservare e rendere disponibile la documentazione comprovante la copertura assicurativa attiva conformemente ai requisiti minimi previsti dalla norma e dai relativi decreti attuativi.

3 - E.S.Co. (Energy Service Company)

Oltre alle imprese che realizzano interventi ad impatto energetico sul proprio sito produttivo, di cui al punto precedente, possono presentare domanda al Fondo Energia anche le **E.S.Co.** (Energy Service Company), che attuano interventi di efficienza energetica nei siti produttivi delle imprese clienti.

Preso atto che in questa fattispecie non c'è coincidenza fra il soggetto che fruisce del sostegno dello strumento finanziario quale destinatario finale (la E.S.Co., appunto) ed il soggetto su cui impatta l'operazione da un punto di vista energetico (l'impresa oggetto dell'operazione), si ritiene ammissibile la domanda di finanziamento, fatte salve le seguenti condizioni:

- la E.S.Co. possiede i requisiti di cui al punto precedente, ad eccezione del possesso di sede o unità locale in Emilia-Romagna. L'intervento dovrà comunque essere realizzato in regione;
- anche le imprese che beneficiano dei servizi delle E.S.Co. rispettano i requisiti di ammissibilità previsti nel caso in cui i destinatari siano "imprese produttive" (indicati al punto precedente);
- gli interventi realizzati rispettano le tipologie, le procedure e le tempistiche previste dal Fondo;
- sono rispettati i vincoli relativi all'applicazione della normativa sugli aiuti di stato. I finanziamenti erogati possono ricadere nei seguenti regimi di aiuto: Regolamento UE n. 2023/2831 "Nuovo Regolamento de minimis" oppure Artt. 40, 41 e 46 del Regolamento UE 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/2015;
- le medesime procedure seguite dal Soggetto Gestore del Fondo e dell'Autorità di Gestione e funzionali all'assolvimento degli obblighi di controllo, monitoraggio, gestione irregolarità, certificazione della spesa definite sulla base dei Regolamenti comunitari di riferimento e delle procedure stabilite nel manuale di Gestione del Fondo, saranno applicate sia alle ESCO sia alle imprese che beneficeranno dei loro servizi.

Al momento della registrazione sul portale, la E.S.Co., che intende presentare domanda, deve compilare gli appositi campi previsti dalla modulistica (indicazione del possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 e dati del certificato). La domanda di contributo prevederà campi specifici riservati a questa tipologia di progetti, come ad esempio l'indicazione dei dati del soggetto che presenta la domanda e dell'impresa proprietaria del sito produttivo in cui si realizzerà l'intervento.
Il portale richiederà, inoltre, l'inserimento di allegati specifici.

Si sottolinea come il vincolo di territorialità deve essere posseduto dall'impresa che si avvale dell'intervento della E.S.Co.. Pertanto, in questo caso, l'impresa che presenta la domanda (la E.S.Co.) può non avere sede legale o unità locale in Emilia-Romagna, ma il progetto deve essere obbligatoriamente realizzato in regione Emilia-Romagna (la sede e/o unità locale che lo ospita dovrà essere riportata nella visura camerale del cliente della E.S.Co.).

Nel caso in cui la comanda ricada nella tipologia E.S.Co., può essere riconosciuto **il contributo a fondo perduto a valere sulle spese tecniche**, di cui al punto 8, solo qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- la E.S.Co. abbia sede legale o unità locale in Emilia-Romagna;
- la E.S.Co. presenti documenti di spesa rilasciati da un soggetto terzo (che non abbia con la E.S.Co. legami societari o di controllo. A tale riguardo si rimanda anche a quanto previsto nella sezione "Criteri generali di ammissibilità delle spese") fornitore dei servizi tecnici ammissibili al contributo a fondo perduto.

4 – SPESE E INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al finanziamento del Fondo, secondo le modalità previste, le seguenti tipologie di intervento:
A. efficientamento energetico delle imprese;
B. realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;
C. interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici;
D. interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare.

Le domande di finanziamento dovranno essere relative ad almeno una o più delle tipologie sopra indicate A, B o D. In ottica integrata, le azioni di cui ai precedenti punti A e B possono essere proposte in sinergia con gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico nei medesimi edifici (categoria C). Gli interventi di cui alla tipologia C. "*Interventi di miglioramento e adeguamento sismico*" potranno tuttavia essere ammessi a finanziamento solo in abbinamento ad interventi energetici, ovvero in combinazione con almeno una delle tipologie:
A. efficientamento energetico delle imprese;
B. realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo.

È necessario che tutte le spese relative ad interventi per i quali si richiede il finanziamento siano supportate da corrispondenti preventivi di spesa, intestati all'impresa richiedente il finanziamento.

Per gli immobili concessi in locazione, è necessario trasmettere idonea documentazione che attesti la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'investimento. Tale requisito può essere soddisfatto mediante un'autodichiarazione del locatore contenente l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Non sono ammissibili le spese relative alla costruzione di **nuovi edifici o all'ampliamento di edifici esistenti**.

Documentazione Tecnica da allegare. A seconda delle tipologie di intervento selezionate, la domanda di finanziamento dovrà essere corredata, tramite gli allegati, da opportuna documentazione tecnica.

La tabella che segue definisce la documentazione tecnica obbligatoria da allegare, con indicazione dei rispettivi contenuti necessari, a seconda delle tipologie di intervento. In caso di più tipologie selezionate, dovrà essere allegata la documentazione necessaria relativa ad ogni singola tipologia, secondo quanto indicato in tabella.

<table>
<tr><th colspan="2">Tipologia di intervento</th><th>Documentazione Tecnica da allegare</th><th>Indicazione contenuti</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Efficientamento energetico delle imprese</td><td>Diagnosi Energetica</td><td>In conformità alle norme vigenti</td></tr>
<tr><td rowspan="3">B</td><td rowspan="3">Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo</td><td>Progetto</td><td>Relazione tecnica illustrativa
Elaborati grafici
Analisi dei flussi di cassa</td></tr>
<tr><td colspan="2">e/o</td></tr>
<tr><td>Diagnosi Energetica</td><td>In conformità alle norme vigenti</td></tr>
<tr><td>C</td><td>Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici</td><td colspan="2">Relazione di valutazione della sicurezza
Relazione sintetica tecnico/strutturale di progetto
Planimetria generale ed elaborati grafici</td></tr>
<tr><td>D</td><td>Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare</td><td>Studio di fattibilità o Progetto</td><td>Relazione tecnica illustrativa
Elaborati grafici
Analisi dei flussi di cassa</td></tr>
</table>

Durante la fase di istruttoria, il Gestore potrà richiedere eventuali chiarimenti/integrazioni rispetto alla domanda presentata. La richiesta di integrazioni sospende i termini per l'esito dell'istruttoria. Dal punto di vista della documentazione tecnica, l'istruttoria si concluderà positivamente quando la documentazione fornita risulti chiara, completa e coerente in tutte le sue parti. La mancata fornitura da parte dell'impresa dei dati/documenti pertinenti alla richiesta e/o nei termini indicati dal Gestore, può comportare la decadenza d'ufficio della domanda.

La decadenza d'ufficio avverrà, altresì, qualora la domanda presentata dall'impresa non sia corredata da documentazione tecnica coerente con gli interventi per i quali si intende richiedere il finanziamento, come da tabella di cui sopra.

I paragrafi che seguono forniscono dettagli in merito ai contenuti della documentazione tecnica.

A. Efficientamento energetico delle imprese

Nell'ambito di questa tipologia di intervento potranno essere finanziati interventi volti alla riduzione dei consumi energetici e all'incremento dell'efficienza energetica delle imprese. Tali interventi potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. **Sistema edificio-impianto:**
   a. riduzione delle trasmittanze termiche dell'involucro edilizio opaco o trasparente;
   b. sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare;
   c. miglioramento delle prestazioni energetiche dell'impianto di climatizzazione invernale o estiva, del sistema di distribuzione, regolazione ed emissione;
   d. sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore;
   e. installazione di tecnologie di building-automation degli impianti termici ed elettrici;
   f. efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori).

2. **Processi produttivi:**
   a. efficientamento energetico dei macchinari e delle linee di produzione;
   b. sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter;
   c. isolamenti termici;
   d. efficientamento energetico degli impianti di produzione dell'aria compressa
   e. sistemi di rifasamento;
   f. utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi;

Sono inoltre ammissibili interventi di installazione di sistemi di gestione e monitoraggio dei consumi energetici, qualora abbinati ad interventi di efficientamento energetico.

Si evidenzia che, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento di interventi di riqualificazione di un capannone esistente recentemente acquisito, per il **trasferimento/ampliamento dell'attività d'impresa**, è necessario soddisfare **almeno uno** dei seguenti requisiti:

- Elettrificazione dei consumi termici dell'edificio, se non già precedentemente elettrificati;
- Elettrificazione del processo produttivo, o, qualora si dimostri la non convenienza economica dell'elettrificazione dello stesso, implementazione di processi di recupero di energia termica;
- Installazione di un impianto fotovoltaico su copertura per l'autoconsumo, dimensionato sulla base dei futuri consumi energetici, come descritto nel paragrafo relativo agli interventi di tipologia B.

Diagnosi Energetica

Il sostegno agli interventi sarà assicurato esclusivamente alle iniziative che abbiano effettuato una **Diagnosi Energetica,** conforme alle norme vigenti, attraverso la quale siano stati individuati gli interventi da realizzare. Gli interventi per i quali si richiede il finanziamento devono rientrare tra gli interventi di efficientamento energetico suggeriti dalla diagnosi energetica allegata alla domanda di finanziamento, **firmata e timbrata da tecnico abilitato all'esercizio della professione**.

La Diagnosi Energetica è una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività e/o impianto, di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi - benefici e riferire in merito ai risultati.

La Diagnosi Energetica dovrà analizzare compiutamente lo stato di fatto basandosi sui **consumi reali** dell'impresa. Coerentemente con quanto riportato nel modulo di domanda dovranno poi essere chiaramente esplicitati all'interno del documento gli **obiettivi di risparmio energetico** attesi con gli interventi oggetto della richiesta di finanziamento. In particolare, dovranno essere indicati i risparmi annui stimati di energia elettrica e termica da fonte fossile ottenuti per effetto del progetto.

Nel caso di **trasferimento/ampliamento dell'attività d'impresa** in un capannone esistente attualmente non in uso, nel quale si intende effettuare interventi di efficientamento energetico, la Diagnosi Energetica dovrà riportare i consumi ex ante come somma dei consumi del processo produttivo e di quelli dell'edificio esistente ante intervento. In particolare:

- Per quanto concerne l'edificio esistente:
  - se **l'edificio è privo di impianti termici**, ipotizzare ~~consumi~~ uso standard di un edificio analogo con impianti simulati (DGR 1261/2022);
  - se **l'edificio è dotato di impianti termici**, calcolare i consumi dell'edificio in base agli impianti esistenti (ipotizzare uso standard nel caso non si abbia disponibilità dei consumi).
- Per quanto concerne il processo produttivo, è necessario considerare i consumi energetici delle macchine/attrezzature esistenti e già in possesso dell'azienda.

In termini di **contenuti minimi**, il rapporto di diagnosi energetica dovrà contenere distintamente le seguenti informazioni:

Analisi di contesto:

- informazioni generali sulla organizzazione sottoposta a diagnosi, sull'auditor energetico e sulla metodologia di diagnosi energetica;
- descrizione, anche mediante fotografie e planimetrie, del(dei) sistema(i) oggetto di diagnosi;
- norme tecniche e legislazione pertinenti.

Analisi Energetica:

1. descrizione, scopo, obiettivo, livello di dettaglio, e confini della diagnosi energetica.
2. informazioni sul metodo di raccolta dati.
3. indicazione dell'anno e del periodo di riferimento.
4. unità di misura, Fattori di conversione e di aggiustamento in grado di influenzare i consumi energetici.
5. elenco dei punti di fornitura dei vettori energetici e relativi codici (codice POD, codice PDR, ecc.).
6. descrizione del sistema edificio/impianti, anche mediante fotografie: fornire dati sulle modalità di utilizzo dell'edificio e sulla conduzione degli impianti, dati climatici, caratteristiche dimensionali (volume, superficie) e tecniche del fabbricato e delle strutture disperdenti, inventario e caratteristiche tecniche e di utilizzo degli impianti.
7. modello di Calcolo dei consumi e degli indicatori di prestazione energetica: fornire i principali risultati dei calcoli quali fabbisogni energetici, indici di prestazione e quantità consumate in un anno dei vettori energetici utilizzati. Devono essere indicati sia i risultati complessivi, sia disaggregati per i singoli servizi energetici presenti nell'edificio. Nel calcolo è incluso anche il contributo delle eventuali fonti rinnovabili impiegate, quali pannelli solari termici, moduli fotovoltaici, ecc.
8. analisi dei consumi energetici reali: fornire i consumi di energia complessivi e disaggregati per vettore energetico in termini di quantità e costi (es. contatore elettrico, consumi elettrici e relativa spesa). Nell'analisi sono incluse anche le trasformazioni interne (es. energia solare fotovoltaica prodotta, autoconsumata ed esportata).
9. confronto consumi reali-consumi calcolati per la convalida del modello energetico e degli indici di prestazione energetica.
10. individuazione delle opportunità di miglioramento dell'efficienza energetica: valutare **singolarmente**, da un punto di vista tecnico-economico, gli interventi di riqualificazione necessari a conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche. Gli interventi per cui si richiede finanziamento devono risultare tra quelli suggeriti dalla diagnosi.

La Diagnosi Energetica sarà ritenuta conforme ai requisiti del Fondo Energia solo qualora essa contenga distintamente tutti i contenuti soprariportati.

B. Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati prioritariamente all'autoconsumo

Nell'ambito di questa tipologia potranno essere finanziati interventi che prevedono l'installazione di nuovi impianti, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio, per la produzione da fonti rinnovabili di energia elettrica e termica da destinare all'**autoconsumo**.

Per quanto concerne la produzione di **energia elettrica**, l'autoconsumo potrà avvenire in modalità diretta, mediante impianti a fonte rinnovabile nei quali l'energia elettrica non viene immessa immediatamente nella rete di distribuzione o trasmissione, ma viene **prioritariamente** e **direttamente** utilizzata nel luogo di produzione, a servizio dei consumi elettrici dell'impresa. Le eventuali eccedenze saranno, invece, immesse nella rete elettrica. Non sono in alcun caso ammissibili impianti nei quali l'autoconsumo è limitato ai soli servizi ausiliari e di centrale a servizio dell'impianto stesso.

L'impianto che si intende realizzare deve essere necessariamente dimensionato in coerenza con i consumi attuali dell'impresa richiedente. La documentazione tecnica dovrà dare evidenza di tale dimensionamento e dimostrazione del fatto che l'impianto a fonte rinnovabile sarà in configurazione di autoconsumo. Non è richiesto di soddisfare una soglia minima di autoconsumo; tuttavia, la quota di energia immessa in rete non potrà essere preponderante rispetto a quella autoconsumata.
A prova di ciò, la Diagnosi o il Progetto allegati alla domanda di finanziamento devono riportare indicazione di quanto segue:

- riferimento esplicito alla configurazione di autoconsumo dell'impianto;
- indicazione dei consumi mensili elettrici di riferimento dell'impresa, riferiti ad un anno ritenuto significativo;
- stima, ancorché indicativa, della quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e autoconsumata direttamente dall'impresa.

Per quanto riguarda, invece, la produzione di **energia termica** da fonti rinnovabili, l'impianto oggetto del finanziamento dovrà soddisfare in tutto o in parte i fabbisogni dell'impresa richiedente.

All'interno di questa tipologia di investimento è ammessa anche l'installazione di impianti di **cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento**.

Sono inoltre ammissibili interventi di installazione di sistemi di gestione e monitoraggio della produzione energetica degli impianti a fonti rinnovabili oggetto della domanda di finanziamento.

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, sono ammissibili interventi di repowering di impianti esistenti, fermo restando i criteri relativi all'autoconsumo sopra indicati. Sono, inoltre, ammissibili interventi di revamping, ma solo se associati a repowering.

Qualora presentati congiuntamente ad un impianto fotovoltaico, i costi per batterie di accumulo e colonnine sono parte integrante delle spese per la realizzazione dell'impianto stesso.

Sono ammissibili interventi accessori (propedeutici e necessari all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili. A titolo di esempio, per quanto concerne il fotovoltaico, possono essere ritenuti interventi accessori i seguenti: smaltimento amianto e/o rifacimento della guaina di copertura (seppur nel perimetro dell'impianto fotovoltaico), installazione sistemi per l'accesso in sicurezza alla copertura (linee vita, scale di accesso, punti di ancoraggio). L'importo degli interventi accessori finanziabile non potrà in ogni caso eccedere il **20%** delle spese ammissibili per la realizzazione dell'impianto stesso.

Documentazione di progetto
A supporto degli interventi di cui alla presente tipologia *(Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo)* occorre allegare alla richiesta di finanziamento il **progetto degli interventi**, **timbrato e firmato da un tecnico abilitato all'esercizio della professione**. Il progetto potrà avere una delle seguenti configurazioni:

- Studio di fattibilità
- Progetto preliminare
- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo.

Indipendentemente dalla tipologia scelta, il progetto dovrà essere costituito distintamente ed obbligatoriamente almeno dai seguenti elementi:

Relazione tecnica illustrativa
Prendendo in considerazione tutti gli interventi/impianti facenti parte dell'investimento, la relazione tecnica illustrativa dovrà **descrivere:**

- Lo stato di fatto;
- I consumi elettrici mensili, riferiti ad almeno un anno ritenuto significativo;
- Le soluzioni che si intendono adottare;
- Gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che si intendono installare;
- Le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche degli impianti.

esplicitare, coerentemente con quanto riportato nel modulo di domanda, i seguenti indicatori:

- La potenza nominale/di picco degli impianti, espressa in kW;
- La produzione annua attesa di energia rinnovabile, espressa in kWh/anno;
- La quota stimata attesa di autoconsumo destinata ai fabbisogni dell'azienda, espressa in kWh/anno e come frazione percentuale della produzione annua attesa di cui al punto precedente.

Descrivere la metodologia utilizzata per il calcolo di tali indicatori e le ipotesi assunte, in particolare per quanto concerne la quota stimata di autoconsumo atteso.

Elaborati grafici. Gli elaborati grafici quotati dovranno permettere di individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche degli interventi previsti dal progetto. A titolo di esempio, nel caso di impianti fotovoltaici, gli elaborati grafici dovranno essere costituiti almeno da una planimetria nella quale sia indicata la disposizione, ancorché preliminare, dei pannelli fotovoltaici sulle coperture oggetto di intervento.

Analisi dei flussi di cassa. L'analisi dei flussi di cassa illustrerà invece il bilancio tra costi e benefici derivanti dalla realizzazione dell'investimento, con indicazione dei tempi di ritorno, unitamente alle ipotesi di calcolo assunte.

La documentazione di progetto sarà ritenuta conforme ai requisiti del Fondo Energia solo qualora essa contenga distintamente tutti i contenuti soprariportati.

Il progetto degli interventi sopra definito può essere ritenuto non obbligatorio in fase di presentazione della domanda nel solo caso in cui la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo - per i quali si richiede il finanziamento nell'ambito della presente tipologia - sia uno degli interventi suggeriti dalla **Diagnosi Energetica**. È necessario, tuttavia, che le caratteristiche degli impianti per i quali si richiede il finanziamento siano confrontabili, in termini di localizzazione, caratteristiche, potenza, energia producibile e autoconsumo, con quelli indicati dalla Diagnosi Energetica.

Per quanto concerne un immobile acquisito per il **trasferimento e/o l'ampliamento dell'attività d'impresa**, si ricorda che per l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di efficientamento energetico è richiesto di soddisfare almeno uno dei requisiti di cui al relativo paragrafo (si veda tipologia A).
Qualora, al fine di procedere con il finanziamento, si scelga di installare un impianto a fonti rinnovabili per l'autoconsumo tale impianto dovrà essere dimensionato sui nuovi consumi dell'azienda, stimati obbligatoriamente attraverso una Diagnosi Energetica. In particolare, la quota di autoconsumo dovrà essere calcolata sulla base dei consumi futuri, ex post (a seguito, cioè, degli interventi di efficientamento energetico) stimati. Tale analisi dovrà essere completa della parte dei consumi del processo produttivo (ottenuti da audit energetico).

C. Interventi di miglioramento e adeguamento sismico

Potranno essere finanziate spese per interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici qualora tali interventi risultino localizzati in **aree a maggiore rischio sismico** del territorio, individuate dal sistema di protezione civile (zone 1 e 2), e solo se associate ad interventi energetici, ovvero in combinazione con almeno una delle tipologie:

A. Efficientamento energetico delle imprese;
B. Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo.

All'interno di questa tipologia, potrà essere finanziato un importo pari – al massimo - al 50% dell'importo relativo agli interventi energetici sopra menzionati. Non sono in alcun caso ammissibili a finanziamento progetti che prevedano solo l'adeguamento/miglioramento sismico.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di miglioramento e/o adeguamento che riguardino edifici per i quali sia stata svolta la **valutazione della sicurezza**, ai sensi del punto 8.3 delle NTC 2018, argomentata con apposita relazione, a seguito della quale si rendano necessari interventi di cui alle seguenti categorie di intervento:

- riparazioni o interventi locali;
- interventi di miglioramento sismico;
- interventi di adeguamento sismico.

Tali interventi potranno riguardare, a seconda delle caratteristiche costruttive degli edifici:

Edifici in muratura:

- la riparazione di eventuali quadri fessurativi;
- l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
- l'eliminazione degli indebolimenti locali;
- la riduzione della spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate;
- il raggiungimento di una distribuzione di masse non strutturali ottimale.

Edifici in cemento armato o a struttura metallica, per i quali saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:

- alla riparazione di eventuali quadri fessurativi esistenti negli elementi strutturali e nelle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;
- all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;
- alla ridistribuzione in pianta e in alzato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.

Edifici a struttura mista, per i quali varranno le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica.

Documentazione di progetto

A supporto degli interventi di cui alla presente tipologia *(Interventi di miglioramento e adeguamento sismico)* occorrerà produrre e allegare i seguenti documenti obbligatori, **firmati e timbrati da tecnico abilitato all'esercizio della professione**:

- Relazione di valutazione della sicurezza, ai sensi del punto 8.3 delle NTC 2018;
- Elaborati del **progetto** dell'intervento, comprendenti almeno i seguenti elementi:
  - **Relazione sintetica tecnico/strutturale di progetto**, che definisca il tipo di intervento e descriva le principali opere previste;
  - Planimetria generale ed elaborati grafici, necessari a permettere di individuare la localizzazione, le caratteristiche dimensionali, tipologiche e tecniche delle opere da realizzare.

D. Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare

Uno degli obiettivi del Fondo è quello di sostenere gli interventi per la circolarità dei processi compresi lo sviluppo di impianti di economia circolare per la transizione ecologica delle imprese.

Nell'ambito di questa tipologia di intervento potranno essere quindi finanziati interventi di sostegno ad infrastrutture, tecnologie e macchinari per il riciclo degli scarti di lavorazione industriali e investimenti in processi e tecnologie innovative che consentano il riciclaggio degli scarti di precedenti lavorazioni per ottenere nuovi prodotti.

Nel caso di rifiuti speciali, si potrà intervenire solo per azioni di recupero e valorizzazione ai fini del riuso e non per il semplice smaltimento. Le grandi imprese potranno essere sostenute solo nel caso in cui eroghino servizi di pubblica utilità e riguardino investimenti in infrastrutture che garantiscono l'accesso ai servizi disponibili al pubblico.

Documentazione di progetto

A supporto degli interventi di cui alla presente tipologia *(Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare)* occorre allegare alla richiesta di finanziamento il **progetto degli interventi**, **timbrato e firmato da un tecnico abilitato all'esercizio della professione**. Il progetto potrà avere una delle seguenti configurazioni:

- Studio di fattibilità
- Progetto preliminare
- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo.

Indipendentemente dalla tipologia scelta, il progetto dovrà essere costituito distintamente ed obbligatoriamente almeno dai seguenti elementi:

Relazione tecnica illustrativa. Prendendo in considerazione tutti gli interventi/impianti facenti parte dell'investimento, la relazione tecnica illustrativa dovrà

descrivere:

- Lo stato di fatto;
- Le soluzioni che si intendono adottare in ambito di:
  - Infrastrutture, tecnologie e macchinari per il riciclo degli scarti di lavorazione industriali;
  - Processi e tecnologie innovative che consentano il riciclaggio degli scarti di precedenti lavorazioni per ottenere nuovi prodotti.
- Gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- Le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche degli impianti.

esplicitare, coerentemente con quanto riportato nel modulo di domanda, i seguenti indicatori:

- Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti per effetto del progetto finanziato, espressa in tonnellate/anno;
- Rifiuti usati come materie prime per effetto del progetto finanziato, espressi in tonnellate/anno.

Descrivere la metodologia utilizzata per tali stime e le ipotesi di calcolo assunte.

Elaborati grafici. Gli elaborati grafici quotati dovranno permettere di individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche degli interventi previsti dal progetto.

Analisi dei flussi di cassa. L'analisi dei flussi di cassa illustrerà invece il bilancio tra costi e benefici derivanti dalla realizzazione dell'investimento, con indicazione dei tempi di ritorno, unitamente alle ipotesi di calcolo assunte.

Criteri generali di ammissibilità delle spese

In linea generale, il progetto deve rispettare i contenuti e gli importi approvati in fase di valutazione e le spese devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere chiaramente imputate al Soggetto richiedente;

b) essere effettuate nel periodo di eleggibilità;
c) rispettare gli obblighi di tracciabilità;
d) essere documentate da fatture elettroniche, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi, emessi dai fornitori di beni e servizi, intestate e pagate direttamente dal soggetto beneficiario. I documenti di spesa devono inoltre riportare il CUP di progetto (**Codice Unico di Progetto)** rappresentato da una stringa alfanumerica che identifica un progetto d'investimento oggetto di agevolazione e che rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Il CUP viene comunicato dal Soggetto Gestore entro cinque giorni lavorativi dalla protocollazione della domanda.

Ai fini della ammissibilità della spesa, le fatture elettroniche relative ai costi rendicontati **devono** riportare il CUP di progetto.

Per le fatture elettroniche sprovviste del codice CUP è ammessa la regolarizzazione del documento di spesa come previsto dal Provvedimento del 10/12/2025 Prot. n. 563301/2025 del l'Agenzia delle Entrate, che ha introdotto un nuovo servizio che permette di integrare o correggere il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche già emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio, con data operazione successiva al 31 maggio 2023.

Nel caso in cui nei documenti di spesa oltre al CUP siano riportati riferimenti legislativi, viene richiesto un chiarimento al beneficiario relativamente alla insussistenza di un doppio finanziamento sul medesimo titolo di spesa. Il beneficiario deve produrre a tal fine una DSAN con la quale si dichiara che il documento di spesa presentato non viene utilizzato per l'ottenimento di altre agevolazioni. In caso contrario, l'importo indicato nel titolo di spesa non sarà accettato come spesa ammessa.

e) essere saldate esclusivamente attraverso gli strumenti di pagamento elencati nella seguente tabella:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
Bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking)	**Contabile di pagamento** in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura); - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). **Estratto conto bancario** in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura); - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).
Ricevuta bancaria singola (RI.BA)	**Ricevuta bancaria** in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura). **Estratto conto bancario** in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura).
Sepa Direct Debit (SDD)	**Mandato del beneficiario** alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata. - CUP assegnato al progetto.

	Estratto conto bancario in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura); - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).
Carta di credito/debito aziendale (<u>sono escluse le carte prepagate</u>)	**Estratto conto bancario** in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta aziendale. **Estratto conto della carta di credito/debito aziendale** in cui sia visibile: - l'intestatario della carta aziendale; - le ultime 4 cifre della carta aziendale; - l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura); - l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente). **Ricevuta del pagamento** effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile: - il fornitore; - l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); - la data operazione; - le ultime 4 cifre della carta aziendale. **Scontrino** emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente
Assegno circolare	Ammesso solo nel caso di acquisti accompagnati da **atto notarile**. In questo caso sarà necessario presentare: - copia dell'atto notarile relativamente al quale viene effettuato il pagamento e **fotocopia degli assegni**.

Sono pertanto esclusi e non ammessi i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra elencate e qualsiasi forma di auto fatturazione, di cessione di beni o compensazioni di qualunque genere tra il Beneficiario ed il fornitore.

f) essere pertinenti e riconducibili al progetto approvato, ovvero modificato a seguito di variazione approvata dal Comitato di Valutazione;
g) essere registrate e chiaramente identificabili e riscontrabili nella contabilità del Soggetto Beneficiario.
h) essere contabilizzate nel rispetto della normativa civilista e fiscale;
i) essere rendicontate utilizzando le modalità informatiche messe a disposizione dal Soggetto Gestore.

Non sono, in ogni caso, ammissibili:

a) le spese fatturate dal legale rappresentante e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari dell'impresa richiedente e dalle imprese ad essa collegate, controllanti e/o controllate;
b) le spese effettuate in regime di auto-fatturazione;
c) le spese fatturate da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dall'art. 2359 C.C.;
d) i titoli di spesa di importo inferiore a 500,00 euro;
e) le spese sostenute per il pagamento di tasse e imposte;
f) le spese sostenute per l'acquisto di terreni.
g) I beni usati.

L'importo delle spese ammissibili deve intendersi al netto dell'IVA, salvo il caso in cui non sia recuperabile in base alla normativa vigente.

Gli interventi dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla concessione dell'agevolazione e comunque entro la data comunicata dal Gestore nel provvedimento di concessione (Accordo Operativo).

Periodo di eleggibilità delle spese

I giustificativi di spesa devono avere data successiva alla data di presentazione della domanda.
I pagamenti dovranno essere eseguiti successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque entro la presentazione della rendicontazione finale.
Solo per quanto riguarda le spese tecniche rientranti tra quelle ammissibili a fondo perduto, è prevista una retroattività di 4 mesi dal momento della presentazione della domanda. Le fatture relative alle spese tecniche dovranno essere complete di CUP come definito ne "**Criteri generali di ammissibilità delle spese"**

5 – NORMATIVA DNSH

La Sezione Energia del presente bando intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al **principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020**. Gli obiettivi individuati nel suddetto articolo sono i seguenti: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; 4) la transizione verso un'economia circolare; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Il principio DNSH, declinato sui sopra indicati sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).
Si ritiene che le operazioni finanziabili dal Fondo Energia siano potenzialmente lesive dei seguenti **obiettivi ambientali:**

- **la mitigazione dei cambiamenti climatici;**
- **l'adattamento ai cambiamenti climatici;**
- **l'economia circolare**.

L'impresa deve compilare, in fase di presentazione della domanda, i moduli presenti sul sito web alla sezione Modulistica.
I documenti dovranno essere obbligatoriamente firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e allegati alla domanda di finanziamento.

In fase di rendicontazione finale, l'impresa dovrà presentare la documentazione a supporto di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda che dovrà trovarne corrispondenza, compilando i moduli finalizzati a rappresentare i consumi dell'impresa ante-intervento e Post-intervento presenti nella sezione modulistica del sito.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Per tutti i criteri e le specifiche indicazioni relative al DNSH si rimanda alle LINEE GUIDA DNSH PER IL FONDO ENERGIA, pubblicate sul sito www.fondoenergia.artigiancredito.it sezione modulistica.

L'ammissibilità del progetto ai sensi della normativa DNSH sarà valutata in fase di concessione. In fase di rendicontazione finale verrà verificata la coerenza della documentazione rispetto alla fase progettuale, alla normativa DNSH e agli obiettivi di riduzione dei consumi energetici.

6 - PROROGA DEI TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Eventuali proroghe, adeguatamente motivate, dei termini di rendicontazione parziale e finale possono essere richieste solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda, non dipendenti da fatti imputabili all'impresa stessa e per un periodo non superiore a quattro mesi.
Le richieste di proroga, sottoscritte digitalmente, dovranno essere trasmesse all'indirizzo energia@artigiancredito.it, entro il termine ultimo per la rendicontazione parziale o finale del progetto.
La richiesta di proroga è deliberata dal Comitato di Gestione e Valutazione entro 30 giorni dalla ricezione.

La richiesta di proroga è esaminata dal comitato di gestione e valutazione entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. In caso di diniego, il beneficiario potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine originariamente assegnato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia all'agevolazione. In questo caso si procederà alla decadenza e revoca dell'agevolazione concessa.

7 - CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Il Fondo Energia interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 75% dalle risorse pubbliche e per il restante 25% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati.

I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario con rientri trimestrali a scadenze fisse (15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre), possono avere durata minima di 18 mesi e massima di 96 mesi, compreso eventuale preammortamento per un massimo di 18 mesi.

Il finanziamento può coprire il 100% del progetto ammissibile, con un minimo di € 25.000 ed un massimo di € 1.000.000.
Il massimale di € 1.000.000 deve intendersi comprensivo anche del contributo a fondo perduto. Ad esempio: nel caso in cui si richieda un finanziamento di € 990.000 complessivi (parte pubblica e privata), il contributo a fondo perduto concedibile non potrà superare € 10.000.

L'onere effettivo degli interessi a carico dell'impresa beneficiaria è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:

1. tasso di interesse pari a 0% per la parte di finanziamento derivante da Provvista Pubblica (75%);
2. tasso di interesse pari all'Euribor 6 mesi m.m.p + spread per la quota di finanziamento con Provvista Privata (25%). Lo spread sulla provvista privata non potrà essere superiore al 4,99%.

Nel sottolineare che il finanziamento è obbligatoriamente composto da una parte di provvista pubblica ed una parte di provvista bancaria, si specifica che possono essere richieste garanzie chirografarie o reali (ad esclusione di garanzie ipotecarie) a garanzia dell'intero finanziamento (parte pubblica e parte privata).
Non sono ammissibili garanzie a copertura della sola parte pubblica o della sola parte privata (banca)

Il medesimo soggetto può presentare più domande, relative a progetti diversi. I successivi finanziamenti potranno essere erogati solo se i progetti relativi alle domande precedenti sono conclusi, con rendicontazione finale presentata e validata dal soggetto gestore. Il massimale per ogni Soggetto Richiedente è di 1.000.000 euro, considerato come la somma del residuo dei finanziamenti in corso e della nuova richiesta, compresi i contributi a fondo perduto richiesti.

8 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il Fondo Energia può erogare un Contributo a fondo perduto per il rimborso delle spese tecniche sostenute dall'impresa per la **preparazione e il supporto tecnico** del progetto di investimento e la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, ivi compresi i lavori strutturali funzionali agli interventi stessi.
In particolare, si precisa che il Contributo a Fondo Perduto può intervenire a copertura delle spese tecniche che **precedono** l'attuazione dell'intervento.
Le attività ammissibili a Contributo a Fondo Perduto sono le seguenti:

- Diagnosi Energetica (o "Audit Energetico");
- Progetto: studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo o progetto esecutivo;
- Business Plan/Piano Economico Finanziario, se parte dei documenti di cui sopra;
- Verifica di idoneità delle coperture.

Sono da considerarsi invece non ammissibili a Contributo a Fondo Perduto le spese di consulenza per la predisposizione della domanda di finanziamento e per le attività tecniche **successive** e conseguenti alla progettazione dell'intervento (ad esempio: direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, rendicontazione). Tali spese, unitamente ad altri servizi di consulenza legati alla realizzazione dell'intervento, potranno essere eventualmente inserite alla voce di spesa E del Piano dei Costi, rientrando quindi nell'importo del finanziamento. Eventuali spese richieste in fase di domanda come Contributo a Fondo Perduto, ma non ritenute ammissibili allo stesso, non potranno essere incluse successivamente alla voce di spesa E, dunque nell'importo del finanziamento.

L'importo massimo di tale contributo non può essere superiore al 12,5% della quota pubblica del finanziamento richiesto, in conformità alla normativa prevista per gli aiuti di stato.

Si sottolinea che l'importo del contributo richiesto a fondo perduto non potrà far parte delle spese coperte dal finanziamento agevolato. Pertanto, qualora l'impresa sia interessata alla richiesta del Contributo a Fondo Perduto, dovrà inserire tale importo nell'apposito spazio del modulo di domanda e non nell'elenco delle voci di spesa relative al finanziamento.
In fase di domanda è obbligatorio allegare preventivi/titoli di spesa per i costi da imputare a Contributo a Fondo Perduto coerentemente con l'importo inserito in fase di domanda. A seconda delle specificità di ogni singolo progetto, al fine di determinare l'importo ammissibile del Contributo a Fondo Perduto, il gestore potrà chiedere documentazione integrativa.
Si precisa che durante l'istruttoria sarà valutata la congruità delle spese per le quali si richiede la concessione del Contributo a Fondo Perduto. In particolare, saranno adottati per la valutazione i seguenti riferimenti:

- **Diagnosi Energetica:** *"Linee Guida per la Formulazione di una Proposta Commerciale per la Diagnosi Energetica nel Campo Civile ed Industriale"*, documento elaborato da ASSOEGE
- **Progettazione:** D.M. 17 giugno 2016 – "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione"*. In questo contesto, le spese generali di studio saranno considerate in misura forfettaria pari al 15% del compenso ammissibile per le prestazioni professionali di progettazione dell'intervento.

Gli importi che effettivamente saranno concessi come Contributo a Fondo Perduto potranno essere ridotti rispetto a quanto richiesto in fase domanda, sulla base dell'esito di tale verifica.

In fase di richiesta di erogazione del finanziamento (rendicontazione parziale), l'impresa formalizza la richiesta del contributo a fondo perduto, compilando l'apposita sezione della modulistica ("Modulo rendicontazione parziale" ed "Allegato 1") ed allegando le relative fatture.
Il contributo a fondo perduto sarà erogato a seguito dell'avvenuta rendicontazione del progetto (rendicontazione 100%), previa verifica della stessa.

In caso di difformità tra l'intervento concesso e l'intervento effettivamente realizzato, il contributo a fondo perduto potrà essere rimodulato nel rispetto delle percentuali massime concedibili dalla normativa.
I suddetti contributi saranno concessi:

- ai sensi dell'**articolo 18** del Regolamento UE 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 in riferimento ai servizi di consulenza.
- per le altre spese tecniche ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE n. 2023/2831 (con un contributo massimo del 100%).

9 - AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO

La quota di finanziamento con provvista pubblica a tasso zero e il contributo a fondo perduto originano agevolazioni pubbliche per l'impresa beneficiaria, che saranno concessi, sulla base della scelta effettuata dal soggetto richiedente e compatibilmente con i vincoli regolamentari ai sensi e nel rispetto di quanto previsto agli articoli di seguito indicati.

Per il finanziamento:

- dal **Regolamento UE n. 2023/2831** "Nuovo Regolamento de minimis";

oppure dal Regolamento UE 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 ai sensi de:

- l'**articolo 36** in riferimento agli Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione;
- l'**articolo 38** in riferimento agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici**;**
- l'**articolo 38bis** in riferimento agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici;
- l'**articolo 38ter** in riferimento agli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico;
- l'**articolo 41** in riferimento agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento;
- l'**articolo 46** in riferimento agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico
- l'**articolo 47** in riferimento agli investimenti per progetti di economia circolare.

Per il contributo alla spesa:

- dal **Regolamento UE n. 2023/2831** "Nuovo Regolamento de minimis";

oppure

- dall'**articolo 18** del Regolamento UE 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 in riferimento ai servizi di consulenza.

Per quanto riguarda il **regime di aiuto applicabile ai finanziamenti delle pratiche presentate da E.S.Co.**, l'aiuto può sempre essere concesso alla E.S.Co. ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 "Nuovo Regolamento de minimis"; mentre può essere concesso ai sensi dell'articolo 38ter del Regolamento UE 651/2014 a condizione tassativa che i beni e gli impianti necessari alla realizzazione di investimenti realizzati tramite il finanziamento agevolato, siano e rimangano nello stato patrimoniale della E.S.Co. per la durata del periodo contrattuale stabilito fra la E.S.Co. e l'impresa beneficiaria dell'intervento a fini energetici.

Nel caso di contratti di rendimento energetico con la modalità "guaranteed saving" (ove la proprietà dei beni acquistati tramite il finanziamento è dell'impresa destinataria degli interventi) il beneficiario rimane l'impresa destinataria degli interventi, che pertanto dovrà sostenerne la spesa, e questi ultimi che devono rientrare nell'ambito di applicazione degli articoli 38, 38bis, 41, 46.

Si sottolinea che la combinazione di sostegno fornito attraverso sovvenzione e finanziamento riguardo alla stessa spesa ammissibile, può avvenire purché la somma delle forme di sostegno combinate (relativi ESL) non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

I suddetti aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e/o con altri aiuti di Stato, o ai sensi di un regolamento "*de minimis*", in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa agevolate dal Fondo Energia, con agevolazioni fiscali non costituenti aiuti di stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.
Le agevolazioni insite nell'intervento del Fondo Multiscopo sono concesse in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 e/o ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, secondo il regime istituito con determina dirigenziale n. 26159/2023 della Regione Emilia-Romagna.

10 - PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per l'accoglimento dei progetti si utilizzerà un procedimento valutativo a sportello, effettuando l'istruttoria in base all'ordine cronologico di protocollo.

11 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, potrà essere presentata dai Soggetti Richiedenti esclusivamente attraverso modalità online, con firma digitale. La compilazione della domanda potrà avvenire accedendo al portale dedicato previa creazione di account (username-password). L'account dovrà essere creato come username un indirizzo e-mail di posta elettronica. Questo indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato per tutte le comunicazioni da parte del Gestore. Non è possibile utilizzare un indirizzo PEC.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Per poter richiedere il finanziamento agevolato, le imprese dovranno allegare obbligatoriamente la **delibera bancaria** per la quota di provvista privata, rilasciata da un Istituto di Credito convenzionato, le domande sprovviste di tale documento non potranno essere accolte.

Si riportano di seguito i passaggi richiesti dal sistema online per la presentazione della domanda:

1. registrazione alla piattaforma online ed attribuzione di username (indirizzo di posta elettronica) e password;
2. caricamento dei dati richiesti dal portale (è possibile effettuare modifiche ed integrazioni dei dati inseriti anche in momenti successivi, accedendo al sistema utilizzando le credenziali definite in fase di registrazione);
3. caricamento all'interno della procedura dei seguenti documenti:

a) Allegato 1 - Modello impresa richiedente "parametri dimensionali" e "Aiuti di Stato";
b) Visura camerale (estratta non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda);
c) Copia del documento di identità e del codice fiscale del/i firmatario/i;
d) Atto costitutivo/Statuto vigente delle imprese in forma societaria;
e) Delibera bancaria;
f) Diagnosi energetica o progetto di investimento;
g) Preventivi di spesa;
h) Tabella di riconciliazione piano dei costi/preventivi (su modello Excel compilabile);

i) Per le società di capitali: ultimi 2 bilanci di esercizio completi di ricevuta di deposito e corrispondenti situazioni contabili analitiche timbrate e firmate;
j) Per le società di persone e ditte individuali: ultime 2 dichiarazioni dei redditi complete di ricevute di deposito e corrispondenti situazioni contabili analitiche timbrate e firmate;
k) Situazione contabile dell'esercizio in corso antecedente non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della domanda;
l) Dichiarazione affidamenti bancari (su modello Excel compilabile);
m) Per gli eventuali garanti: ultima dichiarazione dei redditi (per persone fisiche e società di persone) oppure ultimo bilancio (per società di capitali) ed in caso di intestazioni immobiliari: valore di mercato e debito residuo di eventuali mutui ipotecari;
n) Informativa e consenso privacy sottoscritta da ciascun esecutore/garante e copia dei relativi documenti di identità e codice fiscale.

Nel caso di domanda presentata da **ESCo** (bisognerà allegare la documentazione di cui ai punti a), e), h) ed i) anche relativamente all'impresa cliente.

4. Conferma dei dati inseriti e generazione del modulo di domanda in formato .pdf;
5. Sottoscrizione del modulo di domanda con firma digitale;
6. Caricamento del file della domanda con estensione ".pdf.p7m";
7. Invio della domanda.

Entro 24 ore dall'invio della domanda, l'impresa riceverà messaggio di conferma, all'indirizzo di posta elettronica indicato come username, dell'avvenuta ricezione da parte del sistema, con assegnazione del numero di protocollo attestante data e ora di ricezione.
Entro 5 giorni lavorativi dall'assegnazione del protocollo, l'impresa riceverà un'e-mail con la comunicazione del CUP assegnato al progetto che andrà riportato su tutti i documenti di spesa.

12 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Le domande saranno valutate in ordine di protocollo di norma entro 60 giorni a partire dal 1° giorno del mese successivo la data di presentazione delle stesse.
L'istruttoria verterà sul possesso dei requisiti formali, sostanziali e sulla valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto in rapporto alla situazione economico-finanziaria dell'impresa richiedente.
Nel processo di valutazione delle domande, Artigiancredito, in qualità di mandataria dell'ATI Multiscopo, rispetta quanto previsto dal proprio CODICE ETICO e dal proprio CODICE DI CONDOTTA in materia di conflitto di interessi.

L'istruttoria delle domande da parte del Soggetto Gestore comprende le seguenti attività:

A. L'istruttoria formale/amministrativa:

- Verifica dell'utilizzo della modulistica prevista;
- Verifica della sottoscrizione in digitale della domanda e delle dichiarazioni allegate (Allegato 1, modulistica DNSH);
- Verifica del possesso dei requisiti richiesti da parte del Soggetto Richiedente;
- Verifica della completezza della documentazione richiesta;
- Verifica delle condizioni di accesso agli Aiuti di Stato e dei massimali disponibili.

B. L'istruttoria tecnica:

- Valutazione di ammissibilità sostanziale del progetto di investimento in base alla Strategia di investimento prevista dal Capitolato Tecnico (D.6.c.i e D.6.c.ii). Per il comparto GREENER-ENERGIA, il Soggetto Gestore si avvale dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile AESS di Modena, operante nell'ambito del

miglioramento dell'efficienza delle risorse energetiche, nello sviluppo delle energie rinnovabili e nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

C. L'istruttoria amministrativa:

- Valutazione del merito creditizio del Soggetto Richiedente, inteso come capacità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dal finanziamento ottenuto.

Il progetto sarà considerato ammissibile, se saranno verificate le seguenti condizioni:

- presenza dei requisiti formali previsti con valutazione positiva;
- presenza delle condizioni ammissibilità sostanziale del progetto di investimento;
- presenza di merito creditizio in base a quanto previsto dal "Regolamento sul processo di credito" e dalle "Politiche di assunzione e gestione del rischio di credito" di Artigiancredito, mandataria di ATI Fondo Multiscopo Emilia-Romagna.

A tale scopo, verranno analizzati i dati economico/finanziari/patrimoniali ricavabili dalla documentazione contabile (bilanci/dichiarazioni dei redditi) degli ultimi due esercizi chiusi, gli andamentali, la situazione contabile aggiornata, i piani prospettici. Per le nuove imprese i dati saranno desunti dal *business plan.*

13 - DELIBERA DELL'ESITO DELLA DOMANDA

Le domande protocollate ed istruite saranno presentate al Comitato di gestione e valutazione per la delibera. A completamento della fase di delibera, il gestore procederà con gli adempimenti secondo la normativa che regola il Registro Nazionale Aiuti ed alla successiva comunicazione degli esiti di concessione o diniego alle imprese richiedenti.

Il gestore perfezionerà l'Accordo operativo ed informerà dell'esito della delibera contestualmente l'istituto di credito scelto dall'impresa.

14 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'impresa dovrà inviare al Gestore apposita richiesta, entro 4 mesi dalla data di concessione, o comunque entro il termine indicato nell'accordo operativo, pena la decadenza dall'intervento agevolato.

L'impresa dovrà presentare una rendicontazione parziale dell'intervento ammesso, consistente in uno schema di riepilogo dei dati del finanziamento e dell'intervento avviato, unitamente alla copia dei titoli di spesa, anche non pagati, a copertura di almeno il 50% del finanziamento approvato.

L'impresa non potrà rendicontare documenti di spesa (fatture, atti notarili o altro) privi di **CUP**.

Si ricorda che i titoli di spesa, le modalità e le forme di pagamento ammesse sono esclusivamente quelli elencati nel paragrafo "Spese ammissibili" del presente documento.

Nel caso in cui, tra quelle rendicontate, ci siano delle spese già pagate, l'impresa è tenuta ad indicarlo nell'apposita sezione della modulistica e ad allegare la documentazione attestante il pagamento (copia della contabile e dell'estratto conto bancario).

L'invio della documentazione avviene con modalità digitale, attraverso il portale. I fac-simile della modulistica da utilizzare per la richiesta di erogazione del finanziamento sono resi disponibili dal Gestore, nella sezione "modulistica" del sito di riferimento www.fondoenergia.artigiancredito.it.

Il Gestore procede all'istruttoria della documentazione entro 30 gg dalla ricezione, comunicandone l'esito all'impresa ed all'istituto di credito. L'eventuale richiesta di integrazioni, che saranno inviate all'indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione della domanda, sospende i termini dei 30 gg,

Il mancato invio della documentazione richiesta da parte dell'impresa nei termini indicati dal Gestore, può comportare la decadenza dell'intervento agevolato.

In fase di richiesta di erogazione, l'impresa dovrà fornire **apposita documentazione che permetta di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto** (documenti di trasporto, materiale fotografico, relazioni redatte dall'impresa o da tecnici abilitati o altra documentazione idonea allo scopo).

Prima dell'invio dell'autorizzazione di erogazione alla banca, il Soggetto Gestore verifica che l'unità locale in cui si realizza il progetto d'investimento in Emilia-Romagna sia presente in visura camerale e qualificata come attiva. In caso di assenza di tale requisito non sarà possibile procedere con l'autorizzazione all'erogazione. In caso di professionisti la sede dell'attività professionale è il domicilio professionale ovvero l'indirizzo dichiarato ai fini fiscali della partita Iva e che, se iscritto ad Albo o Ordine professionale, è certificato dall'Ordine di appartenenza. In caso di esito dell'istruttoria positivo, il gestore invia alla banca ed al beneficiario l'autorizzazione all'erogazione, affinché concordino la data di stipula del contratto di mutuo ed erogazione del finanziamento, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dalla comunicazione di autorizzazione all'erogazione.

15 - RINUNCIA AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare al finanziamento concesso deve dare immediata comunicazione, inviando al gestore apposita comunicazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, all'indirizzo PEC actincentivazioni.er@pec.it.
Il gestore comunica a mezzo pec la decadenza di domande per le quali non siano stati rispettate le tempistiche previste dal regolamento o appositamente indicate.

16 - VARIAZIONI DEL PROGETTO

Non sono considerate variazioni di progetto le variazioni di dettaglio, intendendo come tali le variazioni di spesa o l'eventuale introduzione di diverse tipologie di costo che **rimangono nei limiti del 20%** rispetto al totale del piano di costi inizialmente approvato. Tali variazioni possono essere originate da economie, cambio di beni o servizi che l'impresa ha ritenuto di inserire nel progetto a seguito di mutate esigenze o per qualsiasi altra motivazione. Il gestore si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare approfondimenti qualora lo ritenga necessario.

Nel caso di variazioni di spesa fra le tipologie di costo previste che **superano il 20%** del totale del piano dei costi approvato, o l'eventuale introduzione di diverse tipologie di costo rispetto al progetto approvato e/o altre variazioni significative degli elementi tecnici, caratterizzanti il progetto, che intervengano in corso d'opera, il beneficiario è tenuto a inviare, prima della rendicontazione parziale o finale, preventiva richiesta al gestore che la sottoporrà al vaglio del Comitato di Gestione e Valutazione.
In particolare, dovrà inviare una relazione intermedia di progetto, a firma del legale rappresentante, che motivi le variazioni di progetto, all'indirizzo mail di riferimento: energia@artigiancredito.it.

A prescindere dalla variazione dell'importo rispetto al totale del piano dei costi precedentemente approvato, qualunque modifica al progetto che comporti una variazione qualitativa e quantitativa degli interventi energetici che l'impresa intende realizzare dovrà essere sottoposta al gestore, il quale avrà facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione tecnica già inviata.
L'assenza di tale comunicazione o la mancata approvazione della variazione da parte del Comitato, possono determinare una restituzione anticipata di tutto o parte del finanziamento da parte del beneficiario.

Si specifica che l'intervento si intende concluso in maniera conforme al progetto ammesso, qualora raggiunga gli obiettivi realizzativi prefissati, che saranno illustrati nella relazione finale.

I progetti che non raggiungono il 50% dei costi ammessi, sono considerati come non aventi raggiunto gli obiettivi attesi, determinando una revoca dell'agevolazione.

17 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO

Terminato l'investimento, entro 12 mesi dalla concessione, salvo proroghe, e comunque entro il termine opportunamente comunicato dal Gestore, il beneficiario finale deve presentare una relazione che attesti la conclusione del progetto corredata dalla rendicontazione integrale delle spese sostenute.
In particolare, si deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale, che attesti la conclusione del progetto, firmata digitalmente;
- copia dei titoli di spesa (solitamente nella forma di fatture elettroniche);
- quietanza di pagamento per ciascun titolo di spesa (contabile bancaria/ disposizione di pagamento accompagnate da fotocopia dell'estratto conto);
- materiale fotografico **del poster o della targa**, evidenziando il contesto in cui è stato installato, in conformità con gli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060 e come riportato nella sezione **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE**, delle presenti linee guida. Se l'impresa dispone di un sito web, sul modulo di rendicontazione finale dovrà essere indicato il link alla pagina web contenente le informazioni sul progetto;
- Documentazione DNSH.

L'impresa non potrà rendicontare documenti di spesa privi di **CUP**.

Si ricorda che i titoli di spesa e le forme di pagamento ammesse sono esclusivamente quelli elencati nel paragrafo "Spese ammissibili" del presente documento.
L'invio della documentazione avverrà con modalità digitale, attraverso la piattaforma online. I fac-simile da utilizzare obbligatoriamente sono resi disponibili dal gestore, nella sezione "modulistica "del sito www.fondoenergia.artigiancredito.it.

Si specifica che il progetto si intende concluso in maniera conforme anche in presenza di eventuali economie di spesa, nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Variazioni di progetto", qualora si raggiungano gli obiettivi realizzativi dichiarati, che dovranno essere chiaramente indicati in relazione finale.
Nel caso in cui l'impresa evidenzi nella relazione finale uno scostamento delle spese rispetto al progetto originario superiori alle variazioni di dettaglio e/o rispetto all'eventuale modifica già approvata, il Comitato potrà valutare la revoca parziale o totale dell'agevolazione, con restituzione anticipata della parte pubblica del finanziamento o con rimodulazione del piano di ammortamento ad un tasso pari a quello della provvista privata.
In ogni caso, la mancata presentazione della rendicontazione finale da parte dell'impresa è motivo di **revoca dell'intervento agevolato**.

Il Gestore procede all'analisi della rendicontazione entro **180 giorni** dalla data di presentazione. Tale termine si intende sospeso, in caso di richiesta di integrazioni, per un periodo pari a quello assegnato dal gestore all'impresa per l'invio della documentazione integrativa necessaria.

Al termine dell'analisi della rendicontazione, il gestore provvede a comunicare l'esito all'impresa.

Qualora sia stato richiesto e concesso il contributo a fondo perduto, lo stesso viene liquidato all'impresa al termine delle verifiche sulla rendicontazione finale dell'intervento.

18 - RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

I progetti che non raggiungono neanche parzialmente i risultati realizzativi dichiarati in fase di domanda e/o non raggiungono l'80% della spesa ammessa, sono sottoposti alla valutazione di merito del Comitato e possono comportare una restituzione anticipata di tutto o parte del prestito.

I progetti che **non raggiungono il 50%** della spesa inizialmente ammessa, sono considerati come non aventi raggiunto gli obiettivi attesi, determinando una revoca dell'agevolazione, con restituzione anticipata della parte pubblica del finanziamento o con rimodulazione del piano di ammortamento ad un tasso pari al piano di rimborso della provvista privata.

19 – REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

DISCIPLINA GENERALE

Il Soggetto Gestore, in ogni fase del processo, può procedere alla verifica della presenza e permanenza, in capo al Soggetto Richiedente/Destinatario finale, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dal Fondo Multiscopo.

Inoltre, può procedere alla verifica del puntuale adempimento degli oneri posti a carico del Soggetto Destinatario finale, provvedendo all'eventuale revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse nelle ipotesi di seguito indicate:

a) qualora il Soggetto Richiedente perda i requisiti richiesti per l'ammissione all'Agevolazione.
   A titolo esemplificativo e non esaustivo: cancellazione dal registro imprese;
b) in caso di mancato invio della documentazione prevista nei termini ovvero accertamenti e verifiche che evidenzino irregolarità nella documentazione di spesa presentata e/o la mancanza dei requisiti relativi alla relativa ammissione.
   A titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - mancata/incompleta rendicontazione parziale 50%;
   - mancata/incompleta rendicontazione finale 100%;
   - qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti da parte del Soggetto Destinatario finale rispetto agli obblighi previsti a suo carico, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di riferimento, ivi incluso il luogo di esecuzione del Progetto;
c) in caso di rinuncia da parte del Soggetto Destinatario finale.
d) In caso di decadenza del requisito di impresa femminile il quale deve essere mantenuto per tre anni a partire dal completamento dell'iniziativa, che coincide con la data dell'erogazione del saldo.

La revoca dell'agevolazione per le motivazioni sopra elencate comporta la decadenza:

a) della delibera di concessione del finanziamento a tasso zero a fronte della provvista pubblica e dell'eventuale contributo a fondo perduto in caso di Fondo Energia;
b) dal beneficio del tasso pari a zero a fronte della quota di finanziamento erogata con provvista pubblica.

In caso di revoca il finanziamento erogato potrà proseguire mediante piano di ammortamento con applicazione di interessi calcolati al tasso applicato alla Provvista Privata.

Rimane nella facoltà del Soggetto Destinatario finale provvedere all'estinzione immediata della quota di capitale residuo senza applicazione di commissione di estinzione anticipata a titolo di penalità, per la quota Pubblica.

Il provvedimento di revoca deve contenere espressa intimazione di pagamento del debito residuo entro un termine non superiore a 15 giorni. Il mancato rientro nel termine indicato comporterà l'attivazione delle ordinarie procedure di recupero del credito da parte della banca. Eventuali piani di rientro potranno essere accolti con maggiorazione degli interessi convenzionali sulla parte di provvista pubblica ad un tasso (euribor + spread) pari al tasso pagato dall'impresa sulla parte di provvista privata.

Accertata la presenza di una causa di decadenza dalle agevolazioni del Fondo Multiscopo la delibera di revoca viene assunta dal competente Comitato di Valutazione e comunicata attraverso invio via PEC (al Soggetto Destinatario finale ed alla Banca convenzionata) attraverso il portale del Fondo Multiscopo.

Posto che le cause di decadenza dalle agevolazioni del Fondo Multiscopo possono essere di diversa natura e pertanto non standardizzabili a priori, si procede con disciplinare la tipologia più ricorrente, ovvero la mancata/incompleta rendicontazione parziale e finale.

REVOCA AGEVOLAZIONI PER MANCATA/INCOMPLETA RENDICONTAZIONE PARZIALE 50%
L'ufficio provvede con periodicità trimestrale alla verifica del rispetto dei termini di rendicontazione da parte dei Soggetti Destinatari finali.

Nel caso di rendicontazione parziale mancante/incompleta entro il termine di quattro mesi dalla delibera di concessione ovvero entro il termine dell'eventuale proroga concessa al Soggetto Destinatario finale, l'ufficio provvede ad inviare comunicazione di sollecito contenente preavviso di revoca dell'agevolazione.
La lettera di sollecito deve contenere un termine di adempimento/completamento della rendicontazione parziale non superiore a 30gg e deve essere formalizzato via PEC al Soggetto destinatario finale e per conoscenza alla banca convenzionata. Copia della comunicazione deve inoltre essere inviata tramite il portale del relativo Fondo.
Decorso il termine indicato nel preavviso, in caso di perdurare dello stato di inadempimento da parte del Soggetto Destinatario finale la posizione deve essere sottoposta al primo Comitato di Valutazione utile per la delibera di revoca dell'agevolazione. Il finanziamento non potrà essere erogato con la conseguente estinzione del procedimento.
La delibera di revoca dell'agevolazione deve essere formalizzato via PEC al Soggetto destinatario finale e per conoscenza alla banca convenzionata. Copia della comunicazione deve inoltre essere inviata tramite il portale del relativo Fondo.

REVOCA AGEVOLAZIONI PER MANCANZA DEL REQUISITO RELATIVO ALL'UNITA' LOCALE
Nel caso in cui, prima di autorizzare la banca all'erogazione del finanziamento agevolato, non sia ancora presente il requisito che prevede che l'unità locale oggetto dell'intervento finanziato sia censita in visura camerale come attiva e con localizzazione in Emilia-Romagna, l'ufficio provvede ad inviare comunicazione di sollecito contenente preavviso di revoca dell'agevolazione. In caso di professionisti la sede dell'attività professionale è il domicilio professionale ovvero l'indirizzo dichiarato ai fini fiscali della partita Iva e che, se iscritto ad Albo o Ordine professionale, è certificato dall'Ordine di appartenenza.
La lettera di sollecito deve contenere un termine di adempimento relativamente alla presenza dell'unità locale in visura camerale (o certificato dall'Ordine di appartenenza in caso di professionisti) non superiore a 30 gg e deve essere formalizzato via PEC al Soggetto destinatario finale e per conoscenza alla banca convenzionata. Copia della comunicazione deve inoltre essere inviata tramite il portale del relativo Fondo.

Decorso il termine indicato nel preavviso, in caso di perdurare dello stato di inadempimento da parte del Soggetto Destinatario finale, la posizione deve essere sottoposta al primo Comitato di Valutazione utile per la delibera di revoca dell'agevolazione. Il finanziamento non potrà essere erogato con la conseguente estinzione del procedimento.
La delibera di revoca dell'agevolazione deve essere formalizzato via PEC al Soggetto destinatario finale e per conoscenza alla banca convenzionata. Copia della comunicazione deve inoltre essere inviata tramite il portale del relativo Fondo.

REVOCA AGEVOLAZIONI PER MANCATA/INCOMPLETA RENDICONTAZIONE FINALE 100%
I progetti che non raggiungono neanche parzialmente i risultati realizzativi dichiarati in fase di domanda e/o

non raggiungono l'80% della spesa ammessa, sono sottoposti alla valutazione di merito del Comitato di Valutazione e possono comportare la revoca dell'agevolazione o la restituzione, totale o parziale, del finanziamento.

I progetti che non raggiungono il 50% delle spese ammesse, sono considerati come non aventi raggiunto gli obiettivi attesi e determinano la revoca dell'agevolazione.

Nel caso di rendicontazione finale mancante/incompleta entro il termine di 12 mesi dalla delibera di concessione ovvero entro il termine dell'eventuale proroga concessa al Soggetto Destinatario finale, l'ufficio provvede ad inviare comunicazione di sollecito contenente preavviso di revoca dell'agevolazione.
La lettera di sollecito deve contenere un termine di adempimento/completamento della rendicontazione finale non superiore a 30gg E deve essere formalizzato via PEC al Soggetto Destinatario finale e per conoscenza alla banca convenzionata. Copia della comunicazione deve inoltre essere inviata tramite il portale del relativo Fondo.
Decorso il termine indicato nel preavviso, in caso di perdurare dello stato di inadempimento da parte del Soggetto Destinatario finale la posizione deve essere sottoposta al primo Comitato di Valutazione utile per la delibera di revoca dell'agevolazione.
La delibera di revoca dell'agevolazione deve essere formalizzato via PEC al Soggetto destinatario finale e per conoscenza alla banca convenzionata. Copia della comunicazione deve inoltre essere inviata tramite il portale del relativo Fondo.
La revoca dell'agevolazione implica la decadenza dal beneficio del tasso zero.
La revoca implica, alternativamente ed a discrezione del Soggetto Destinatario finale:

a) prosecuzione del piano di ammortamento con applicazione degli interessi convenzionali;
b) rientro immediato dell'esposizione capitale residua in unica soluzione, senza penalità.

PROVVEDIMENTO DI REVOCA PARZIALE DELL'AGEVOLAZIONE

In caso di rendicontazione finale di spese di importo complessivo inferiore al progetto ammesso, comunque superiori al 50% delle spese ammesse, Il Gestore può disporre la revoca parziale, con decadenza dall'agevolazione dal tasso zero limitatamente all'importo residuo della quota di finanziamento non supportata da documenti di spesa validi.

RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

La comunicazione del provvedimento di revoca dell'agevolazione deve contenere un termine di 30gg entro il quale è facoltà del Soggetto Destinatario finale richiedere, mediante richiesta formale motivata via PEC sottoscritta digitalmente, il riesame del provvedimento stesso dimostrando di aver sanato la propria posizione.
La richiesta di riesame sospende gli effetti della revoca e deve essere sottoposta al primo Comitato di valutazione utile.
Nel caso in cui la richiesta di riesame non risulti adeguatamente motivata e documentata l'ufficio procede a comunicare al Soggetto Destinatario finale la conferma del provvedimento di revoca ed a procedere agli adempimenti di cui al punto 4.
Nel caso in cui la richiesta di riesame venga accolta favorevolmente l'ufficio procede a comunicare al Soggetto Destinatario finale la comunicazione di annullamento del provvedimento di revoca.

20 - CONTROLLI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

L'impresa si impegna a consentire e agevolare lo svolgimento di controlli, accertamenti documentali e sopralluoghi anche in loco da parte del Soggetto Gestore del Fondo e degli organismi pubblici ai quali la normativa vigente riconosce tale competenza, condotti al fine di garantire correttezza, legittimità e ammissibilità dell'operazione finanziata dal Comparto del Fondo. Il beneficiario si impegna, altresì, a mettere a disposizione le informazioni e i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse all'agevolazione.

Ogni beneficiario ha, infatti, l'obbligo di conservare gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione (preventivi, contratti, relazioni dei fornitori, ecc.) con modalità aggregata per facilitare gli accertamenti e le verifiche da parte del Soggetto Gestore o di altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.
Nel caso in cui lo stesso non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti entro il termine segnalato nella comunicazione del Soggetto Gestore si procederà con la revoca d'ufficio del contributo.

21 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI CONNESSI AL MONITORAGGIO DELL'OPERAZIONE AGEVOLATA

Il destinatario finale è tenuto a fornire le informazioni circa il contributo dell'operazione alla realizzazione degli indicatori previsti dal Programma Regionale FESR, in corrispondenza degli obiettivi specifici su cui insiste il Comparto Energia.
Tali dati, raccolti su apposita modulistica fornita dalla Regione, vengono utilizzati dal Soggetto Gestore al fine di consentire la corretta classificazione delle finalità del progetto agevolato in base ai pertinenti settori di intervento previsti dal Programma Regionale FESR e la corretta raccolta ed invio dei dati di monitoraggio verso il livello nazionale e comunitario, in conformità con le previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2021/1060.

22 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

I destinatari finali sono tenuti a rispettare gli obblighi di comunicazione e visibilità riportati di seguito in linea con le previsioni contenute agli art.li 47 e 50 del Regolamento recante disposizioni comuni e in coerenza con le disposizioni previste nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Regionale. Per i format da utilizzare e per ulteriori indicazioni approfondite si rimanda al link https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari

A - I beneficiari i cui progetti finanziati hanno un costo totale ≤ 500.000 euro o che hanno progetti finanziati con costo totale > 500.000 euro che non riguardano investimenti infrastrutturali o acquisto di macchinari.

È richiesto di esporre in un luogo ben visibile al pubblico – per esempio nell'area di ingresso/reception/aula - almeno un **poster in formato A3** o superiore, con descrizione, obiettivi e risultati del progetto. In alternativa, è possibile esporre un display elettronico di dimensioni equivalenti con gli stessi contenuti.
Sito internet. I beneficiari devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue. Questo permette di fornire ulteriori informazioni sul progetto. È importante assicurarsi che queste siano aggiornate.

B - Beneficiari, i cui progetti finanziati hanno un costo totale > a 500.000 euro o riguardano investimenti infrastrutturali o acquisto di macchinari.

Cartellone
Il cartellone s deve installare non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti infrastrutturali e l'apertura di un cantiere. Il cartellone deve essere di dimensioni adeguate a quelle dell'opera, comunque mai inferiore a 100 cm di larghezza x 150 cm di altezza e deve essere collocato con visibilità pari a quella del cartellone di cantiere.
Sito internet
I beneficiari devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue. Questo permette di fornire ulteriori informazioni sul progetto. È importante assicurarsi che le stesse siano aggiornate.
Targa
A completamento dei lavori, il cartellone è da sostituire con una targa permanente nel luogo di realizzazione del progetto. Deve essere ben visibile e le sue dimensioni dipendono dalle caratteristiche dell'opera (formato minimo A4) e dall'ambito in cui va esposta.

Nel caso di investimenti che comportino l'acquisto di macchinari, il beneficiario è tenuto a esporre una targa. Cartelloni e targhe devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura, o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali.
Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, si deve esporre un'unica targa o un unico cartellone aggiornato, descrittivo di tutte le attività finanziate.

In fase di rendicontazione finale, il beneficiario fornirà il materiale fotografico del poster, del cartellone o della targa, evidenziando il contesto in cui è stato installato. Se l'impresa dispone di un sito web e di canali social, sul modulo di rendicontazione finale dovrà essere indicato il link alla pagina web ed ai canali social contenenti le informazioni sul progetto.

Tutti i beneficiari devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea.
Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, decurtando fino al 3% dell'agevolazione ottenuta attraverso il sostegno dei fondi al progetto finanziato, in proporzione al ritardo imputabile al beneficiario.
Sul sito del PR FESR, sono disponibili le linee guida per le azioni di comunicazione a carico dei beneficiari e sono scaricabili i loghi da utilizzare.
Ai beneficiari finali può essere richiesto, dal Soggetto Gestore di concerto con l'Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sui progetti agevolati a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla UE una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021:

- uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
- riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte; – comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;
- distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
- conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
- sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento agevolato comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto finanziato.
L'elenco dei dati è riportato all'Articolo 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità. Per i contributi a partire da euro 10.000,00 i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti e concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/201914.

ATI FONDO MULTISCOPO
E-mail: energia@artigiancredito.it
PEC actincentivazioni.er@pec.it
www.fondoenergia.artigiancredito.it